COMUNE DI PORDENONE

IN DATA 29 SETTEMBRE 2003

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio Servizio Animali

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I

I PRINCIPI

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Profili istituzionali.
- Art. 2 Valori etici e culturali.
- Art. 3 Competenze del Sindaco.
- Art. 4 Tutela degli animali
- Art. 5 Commercio
- Art. 6 Definizioni.
- Art. 7 Ambito di applicazione
- Art. 8 Esclusioni.
- Art. 9 Detenzione di animali.
- Art. 10 Maltrattamento di animali.
- Art. 11- Fauna selvatica
- Art. 12 Abbandono di animali.
- Art. 13 Avvelenamento di animali.
- Art. 14 Attraversamento di animali.
- Art. 15 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 16 Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 17 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 18 Esposizione di animali
- Art. 19- Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art.20 Divieto di soppressione animali.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 88

IN DATA 29 SETTEMBRE 2003

Titolo IV <u>CANI</u>	 Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali. Art. 22 - Divieto di detenzione a catena. Art. 23 - Dimensioni dei recinti.
Titolo V GATTI	 Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. Art. 25 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi. Art. 27 - Definizione termini usati nel presente titolo. Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei referenti. Art. 29 - Colonie feline. Art. 30 - Alimentazione dei gatti.
Titolo VI <u>VOLATILI</u>	 Art. 31 - Detenzione di volatili. Art. 32 - Dimensioni delle gabbie.
Titolo VII ANIMALI ACQUATICI	 Art. 33 - Detenzione di specie animali acquatiche. Art. 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
Titolo VIII INSETTI	• Art. 35 – Tutela di particolari specie di insetti
Titolo IX PET - TERAPY	• Art. 36 – Attività curative umane con impiego di animali
Titolo X DISPOSIZIONI FINALI	 Art. 37 - Sanzioni Art. 38 - Vigilanza Art. 39 - Inumazione di animali

Art. 40 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

- 1. Il Comune di Pordenone, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi vigenti, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
- 2. Il Comune di Pordenone, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- 3. La città di Pordenone, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
- 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
- 5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

- 1. Il Comune di Pordenone, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- 2. Il Comune di Pordenone opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- Il Comune di Pordenone valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- 2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

- 1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2. Il Comune, in base alla L. 281/91, alla L.R. 39/90 e relativo regolamento di esecuzione, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

- Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 5 - Commercio

- 1. I Registri di carico e scarico degli animali da compagnia previsti dalle normative Nazionali e Locali per le attività commerciali, dovranno essere consegnati dagli esercenti all'Ufficio Servizio Animali del Comune con cadenza trimestrale.
- 2. All'esercente è fatto obbligo di rilasciare all'acquirente un vademecum messo a disposizione dal Comune con l'indicazione degli obblighi di legge da rispettare e alcuni utili consigli (vaccinazioni, iscrizioni all'anagrafe canina, microcippatura ecc.).
- 3. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 16.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

- 1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie selvatiche di vertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 - Ambito di applicazione

- 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
- 2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 6.

Art. 8- Esclusioni

- 1. Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano:
- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli
 effetti della normativa vigente sulla caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali

- 1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettarne i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
- 2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario, nonché per i relativi trattamenti immunizzanti.
- 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le proprie necessità fisiologiche.
- 4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, e/o animali che per loro natura vivono solitari.
- 5. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo ed igienico riparo.

Art. 10 - Maltrattamento di animali

- È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo, anche nella dignità, nei confronti degli animali.
- 2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua, dell'aria e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie, in particolare costringere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere continuative, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 4. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 6. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- 7. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
- 9. Gli animali debbono essere trasportati utilizzando appositi contenitori, al fine di tutelarne l'incolumità e di garantire la sicurezza di chi effettua il trasporto. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani delle auto.
- 10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Art. 11 - Fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti alla fauna selvatica autoctona nonché danneggiare o distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. Va assicurata la tutela e favorita la presenza degli animali selvatici ospiti in città, purché la loro presenza non danneggi monumenti e non costituisca fonte di infezione.

Art. 12 - Abbandono di animali

- 1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

- 1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze farmacologicamente e tossicologicamente attive, ad esclusione di operazioni ed attività autorizzate dall'Autorità sanitaria competente.
- 2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 14 - Attraversamento di animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potrà essere installata, a cura degli uffici competenti, apposita cartellonistica di segnalazione.

Art. 15 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

- 1. È consentito l'accesso degli animali domestici di piccola e media taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Pordenone. I cani guida per non vedenti sono sempre ammessi ai mezzi pubblici.
- L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
- 3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
- 4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
- 5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; è ammesso il trasporto di animali di piccola taglia nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dei commi 9 e 10 dell'articolo 10.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

- 1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
- 2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno presi in custodia ed affidati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio o vincita di giochi e lotterie

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio, ricompensa od omaggio nel corso di attività commerciali, pubblicità, spettacolo, sport, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche.

Art. 18 - Esposizione di animali

- 1. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre provvisti di acqua e di cibo ed i gatti anche della cassettina igienica. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive (ferme restando le disposizioni dei successivi articoli 23, 32 e 34), con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
- 2. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari nonché anche la cassettina igienica per i gatti; nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 32 relativo alle dimensioni delle gabbie.
- 3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

(Articolo abrogato con sentenza del T.A.R. del F.V.G. datata 21/11/2013)

- È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
- 2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
- 3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per una intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Divieto soppressione animali

1. I cani randagi o di proprietà, catturati e custoditi presso canili comunali o rifugi privati, non possono essere ceduti per esperimenti di vivisezione nè soppressi, salvo il caso di eutanasia di soggetti con gravi malattie in fase terminale.

Titolo IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

- 1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.
- 4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi dovranno essere sempre accompagnati dal loro proprietario o detentore. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario e/o previsto dalla legge, anche la museruola, qualora gli animali possano

- determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. Il guinzaglio, per i cani di medie e grandi dimensioni, deve essere robusto, lungo al massimo due metri e non estensibile.
- 5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 22 - Detenzione a catena

- 1. La detenzione dei cani a catena è consentita per esigenze temporanee e comunque per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata.
- 2. La catena dovrà essere di almeno 4 metri, scorrere su di un cavo aereo posto all'altezza massima pari a due terzi della catena e lungo almeno 4 metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti e caratteristiche della cuccia

- 1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6 fino ad un massimo di 6 cani.
- 2. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale e dovrà, infine, essere mantenuta in buone condizioni igieniche.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- 1. Nell'ambito di alcuni giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- 2. Il Comune garantisce in ognuna delle circoscrizioni in cui è divisa la città almeno un'area, entro spazi verdi pubblici, destinata ai cani.
- 3. Nel percorso dalla proprietà privata all'area verde pubblica destinata ai cani è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 21.
- 4. Negli spazi a loro destinati, i cani potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. I cani che possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori potranno essere liberi da guinzaglio ma manterranno la museruola.

Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici

- 1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Pordenone, salvo quelli per cui proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti. E' comunque consentito l'accesso negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande ai cani guida dei non vedenti.
- 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- 3. Al fine di dare un maggior servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio, sia ammettere gli animali al proprio interno, sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco.

Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi

- I proprietari degli animali o le persone anche momentaneamente incaricate della loro custodia hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica, di uso pubblico o comunque aperta al pubblico dell'intero territorio comunale, comprese quelle eventualmente destinate ai cani stessi.
- 3. I proprietari degli animali o le persone anche momentaneamente incaricate della loro custodia hanno l'obbligo di essere muniti degli strumenti idonei ad ottemperare a quanto previsto dal comma 1.
- Tali oggetti devono essere esibiti su richiesta di controllo da parte della Polizia Municipale o degli appositi addetti, autorizzati dal Sindaco alla gestione delle aree verdi o degli spazi destinati ai cani.
- 5. Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati.

Titolo V - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà.
- 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti viventi in libertà che stazionano su suolo pubblico.
- 3. Per "referente di colonia" si intende la persona che, su formale incarico del Comune, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.
- 4. Il Servizio Veterinario dell'A.S.S. provvede agli interventi sanitari previsti dalle vigenti normative Nazionali e Locali su gatti appartenenti a colonie regolarmente censite dove verranno successivamente ricollocati.
- 5. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria.

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei referenti

- 1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione.
- Ai referenti di colonia è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, alle aree verdi di proprietà comunale dell'intero territorio della città. Il Comune fornirà ai predetti referenti apposito tesserino d'autorizzazione.
- 3. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 29 - Colonie feline

- 1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pordenone che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo le norme vigenti.
- 2. Le colonie feline censite dall'Azienda Sanitaria non possono essere spostate dal loro luogo abituale; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dal Comune con Ordinanza Sindacale per motivi certificati dal Servizio Veterinario dell'A.S.S. che le rendono incompatibili con il territorio occupato.

Art. 30 - Alimentazione dei gatti

- 1. I referenti delle colonie potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di eccedenze alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 31 - Detenzione di volatili

- 1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e mantenuti puliti.

Art. 32 - Dimensioni delle gabbie

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - o b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

- 1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
- In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione automatica dell'acqua ed un arredo di rifugio, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - INSETTI

Art. 35 - Tutela di particolari insetti

 Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

- Sono soggetto di particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, lo scarabeo dorato, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
- 3. Nei parchi pubblici, nei giardini pubblici e nelle aree verdi pubbliche le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare necessità, sarà il Comune a provvedere al loro spostamento.

Titolo IX - PET THERAPY

Art. 36 – Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

- Il Comune di Pordenone promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali
- 2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
- La cura e la salute degli umani, in queste attività, non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
- 4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
- 5. Quanti vogliano avviare e gestire attività di pet therapy dovranno accreditarsi in Comune, rivolgendosi all'Assessorato alle Politiche sociali, che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sull'applicazione.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art.16 della Legge Statale n.3 del 16.01.2003 per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - o **a)** Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 (comma 1 e 2), 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 (comma 1), 30 (comma 2) e 33 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
 - **b)** Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 (comma 3), 25 (comma 2), 26, 29 (comma 2), 30 (comma 1), 34, 35 (comma 3) e 36 (comma 4) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
 - o c) Qualora i proprietari o le persone anche momentaneamente incaricate della custodia dei cani siano sprovviste dell'apposita attrezzatura (palette e/o sacchetti) al seguito, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 38 - Vigilanza

 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria (art.57 Codice Procedura Penale) e tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art.13 della L.689/81.

Art. 39 - Inumazione di animali

 È consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n.17774/2002).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 88 IN DATA 29 SETTEMBRE 2003

2. Il Veterinario che ha riscontrato il decesso di un animale da compagnia per malattia infettiva o infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali deve dare immediata comunicazione al Sindaco.

Art. 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

. _ _